

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., codice fiscale n. 01165400589, partita IVA n. 00968951004 - rappresentato dal _____, nella funzione di Direttore Centrale della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, con la qualifica di Dirigente Generale, nato a _____, domiciliato per la carica in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33, di seguito per brevità anche "Committente" o "Amministrazione" o "INAIL",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

OPPURE

- _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo composto, oltre alla stessa, dalla mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e dalla mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(di seguito, per brevità, congiuntamente anche "Fornitore")

congiuntamente, anche le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) con apposita Convenzione stipulata il 13 luglio 2012, INAIL ha affidato a Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche "Consip") lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese, per quanto qui di interesse, le acquisizioni di beni e servizi strumentali allo sviluppo di progetti informatici dell'Amministrazione stessa, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza svolge per l'INAIL;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- b) Consip, pertanto, ha indetto per conto dell'INAIL - ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e della Convenzione stipulata tra la medesima Consip e INAIL il 13 luglio 2012 -, una gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL, mediante Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data _____, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito www.consip.it;
- c) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva della stessa;
- d) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art.15;
- e) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ("**Contratto**"), ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del Contratto;
- f) successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, la Committente procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- g) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo del Contratto, CIG, è il seguente: 6188922BFD;
- h) Si precisa che le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi da interferenze e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite da INAIL, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- i) Il Contratto si compone di due parti: le "Condizioni Generali del Contratto" e le presenti "Condizioni Speciali del Contratto". Le Condizioni Generali del Contratto si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e l'Impresa e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni Speciali del Contratto si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" .
- j) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- k) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta tecnica;

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Allegato “III” - Capitolato tecnico e relative appendici; Allegato “IV” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 15

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

1. L’INAIL, nell’interesse proprio, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel Contratto:

- A) Gestione Applicativa;
- B) Service Desk:
 - B.1 Service Desk: I Livello di risoluzione;
 - B.2 Service Desk: II Livello di risoluzione;
- C) Supporto Specialistico,

sui sistemi e contesto applicativo descritti nell’appendice 4 al Capitolato Tecnico, “*Descrizione applicazioni*”.

L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la realizzazione delle eventuali Migliorie/Soluzioni/Strumenti ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell’Offerta Tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nel Capitolato Tecnico, senza alcun onere aggiuntivo per INAIL. Al termine delle attività contrattuali essi rimarranno di esclusiva proprietà dell’INAIL, fatto salvo quanto inoltre indicato all’art. 45 “Proprietà dei prodotti realizzati”. Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per INAIL, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta Tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali Migliorie allineate agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate ad Interventi progettuali che non comportano alcun onere aggiuntivo, essendo tali attività comprese nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. 155 “Corrispettivo”. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera delle Migliorie, non derivanti da accordi o da richieste dell’INAIL, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 145 “Penali”. Inoltre, l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente all’INAIL, e/o a terzi designati, il know-how

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali Migliorie. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su tali Migliorie/Soluzioni/Sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano gli Indicatori di qualità e le sanzioni contrattuali ad essi associate. Gli indicatori aggiuntivi/migliorati eventualmente offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa ne sarà tenuta al pieno rispetto pena l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel Contratto e nel Capitolato Tecnico (e relative appendici).
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico, nonché nelle relative appendici.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel medesimo Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, se migliorativi.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15S comma 1 "Corrispettivo". Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'Impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17S "Risoluzione" e 12G "Recesso".
6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del Contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Impresa e/o le sedi dell'INAIL, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico (par. 4.7);.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. _____.
È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. _____.
9. L'Impresa comunicherà all'Istituto, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del Contratto, il nominativo del Responsabile unico della attività contrattuali, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 5G del Contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ARTICOLO 2S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla “Data di inizio attività” che avverrà nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art .308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione delle attività di cui al Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. Si precisa che, **prima della “data di inizio attività”**, l’Impresa dovrà affiancare l’impresa/e che attualmente svolge/ono il/i servizio/i oggetto del Contratto per due mesi (ovvero per il diverso termine eventualmente indicato nell’Offerta Tecnica), al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. L’affiancamento suddetto dovrà essere fornito dall’Impresa per ognuno dei contratti in scadenza comprendenti i servizi che ricadono nella fornitura in oggetto, come specificato nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Resta salvo quanto previsto dagli art .308 e 159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
5. L’Impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del Contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
6. Le attività di trasferimento del Know-how relativo ai servizi di cui al precedente articolo 1S comma 1, si intendono remunerate nel corrispettivo di cui al successivo articolo 15S “Corrispettivo”, comma 1.

ARTICOLO 3S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA

1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
7. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 45

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI REALIZZATI

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto. Restano, inoltre, di proprietà dell'Amministrazione gli eventuali prodotti realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



cui all'art. 15. Su richiesta dell'Amministrazione l'Impresa si obbliga espressamente a fornire tutta la documentazione e il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d'uso.

2. La Committente potrà pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri o elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente.
5. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 175 "Risoluzione" e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 55

DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 15 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico, par. 5.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, indicate nel par. 5 del Capitolato Tecnico, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 155 "Corrispettivo", comma 1.

ARTICOLO 65

PIANO DELLA QUALITÀ GENERALE

1. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla "Data di inizio delle attività", l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità Generale disciplinato dall'Appendice 2

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



“Prodotti” al Capitolato Tecnico (par. 2.2 dell’Appendice), pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14S “Penali”.

2. Il Piano della Qualità Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso e quest’ultima si obbliga, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, o entro un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14S “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell’Impresa.
4. L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano della Qualità di Intervento, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell’Appendice 2 “Prodotti” al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 7S

GARANZIE

1. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione delle attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. In caso contrario, la Committente si riserva di applicare le penali previste dall’art. 14S, comma 18 del Contratto, nonché di risolvere il Contratto e chiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente, secondo quanto previsto dall’art. 8G del medesimo Contratto.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici.
3. Tutti i prodotti realizzati e/o modificati dall’Impresa nell’ambito della fornitura, comprese le migliorie offerte, usufruiscono di un periodo di garanzia pari a tutta la durata contrattuale; pertanto, se applicabile, deve essere garantita la correzione dei difetti, secondo quanto definito al paragrafo 4.9 del Capitolato Tecnico nonché secondo quanto eventualmente indicato dall’INAIL.

ARTICOLO 8S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 >

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nell’art. 16 G del Contratto, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali del Contratto per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



comma 1 .>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché le attività di affiancamento di inizio fornitura e trasferimento del know-how, verranno pianificati in accordo tra le Parti, e formalizzati in documenti denominati "Piano di Lavoro", così come specificato nel Capitolato Tecnico (par. 6.4.1) e nell'Appendice 2 "Prodotti" al medesimo Capitolato Tecnico. Tutti i Piani di Lavoro, sia per la prima consegna che per le successive, dovranno essere prodotti e sottoposti all'INAIL per l'approvazione, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali".
2. In caso di mancata approvazione dei Piani di Lavoro da parte dell'INAIL, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso e quest'ultima si obbliga, ora per allora, a recepirli aggiornando il Piano di Lavoro e consegnandolo all'INAIL stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali" e salvo in ogni caso il diritto dell'INAIL di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. L'Impresa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del Contratto, dovrà consegnare all'INAIL il "Piano di subentro", secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico e dal par. 2.4 dell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali". L'Impresa, per tutto il periodo del subentro, sarà tenuta a presentare il predetto piano con cadenza settimanale.
4. L'Impresa prende atto e accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali".
5. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità e i termini indicati nel Capitolato Tecnico e nell'Appendice 2 al medesimo Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14S "Penali". Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, del personale impiegato presso le sedi INAIL ovvero appartenente alle "Risorse chiave" (si veda par. 4.4 del Capitolato Tecnico).
6. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il Piano di Lavoro non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



costantemente aggiornato il “Piano di lavoro” in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.

7. Le attività svolte dovranno essere consuntivate trimestralmente dall’Impresa in un “consuntivo attività” nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico (in particolare dal par. 6.4.3), pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14S “Penali”; il “consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Committente nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14S “Penali”.

ARTICOLO 10S

RISORSE IMPIEGATE

1. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto, tra la proprie risorse:
 - a) il “Responsabile Unico delle attività contrattuali”, affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi, come dettagliatamente previsto dal par. 4.4.1 del Capitolato Tecnico;
 - b) i “Coordinatori di Area”, le cui funzioni e responsabilità sono dettagliatamente disciplinate dal par. 4.4.2 del Capitolato Tecnico;
 - c) il “Coordinatore delle Attività Continuative”, le cui funzioni e responsabilità sono dettagliatamente disciplinate dal par. 4.4.3 del Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa, si impegna a consegnare i curricula - come disciplinato dal Capitolato Tecnico al par. 6.4.2.3 e all’Appendice 1 al medesimo Capitolato Tecnico (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) - dei referenti e di tutte le “Risorse chiave” come definite nel Capitolato Tecnico (par. 4.4), delle figure professionali eventualmente offerte e/o migliorate in Offerta Tecnica con le eventuali certificazioni offerte nonché l’ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Tecnico, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del Contratto. L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell’esecuzione del Contratto nelle sedi INAIL, ove la Committente ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta della Committente.
3. INAIL si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse indicate dal Fornitore. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio presso la sede dell’INAIL, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di richiesta di colloquio da parte dell’INAIL.
4. In caso di valutazione positiva da parte dell’INAIL del curriculum presentato e/o del colloquio, l’Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso, salvo diverso termine indicato dell’INAIL stessa.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. Ove INAIL ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. La valutazione di tale nuovo curriculum segue la disciplina di cui ai precedenti commi.
6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (per tale intendendosi anche le Appendici).
7. L'impresa prende atto ed accetta che le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico (per tale intendendosi anche le Appendici, in particolare l'Appendice 1) e di quelle eventualmente indicate in sede di offerta, per l'intera durata contrattuale. Pertanto, al variare dei percorsi di certificazione, l'Impresa stessa dovrà garantire l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
8. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
9. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del Contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
10. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 8 e 9 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
11. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
12. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
13. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 10, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale



entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.

14. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente comma 1, senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11G. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale proposta deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nei precedenti comma. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
15. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire in forma scritta (anche via e-mail).
16. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 11S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato Tecnico (in particolare, par. 6.5 e 7.3), o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempistica prevista nel Capitolato Tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14S "Penali" e delle sanzioni previste nell'Appendice 3 al Capitolato Tecnico, "Indicatori di qualità".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Piano di Lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico o, altrimenti, concordate con la Committente, equivale a mancata consegna.
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 12S

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di Contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale, come disciplinato dal Capitolato Tecnico (par. 7.2).
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - con riferimento al servizio di “Gestione Applicativa” di cui all’art. 1S comma 1 lett. A) ovvero “Service Desk: I livello di risoluzione” di cui all’art. 1S comma 1 lett. B.1) ovvero “Service Desk: Il livello di risoluzione” di cui all’art. 1S comma 1 lett. B.2) ovvero “Supporto Specialistico” di cui all’art. 1S comma 1, lett. C), e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, entro 20 (venti) giorni dalla fine del periodo (trimestre) di riferimento come indicato all’interno della suddetta Appendice;
 - con riferimento al servizio di “Gestione Applicativa” di cui all’art. 1S comma 1 lett. A) ovvero “Service Desk: I livello di risoluzione” di cui all’art. 1S comma 1 lett. B.1) ovvero “Service Desk: Il livello di risoluzione” di cui all’art. 1S comma 1 lett. B.2) ovvero “Supporto Specialistico” di cui all’art. 1S comma 1 lett. C), e relativamente agli Indici di Prestazione come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato Tecnico “Indicatori di qualità”, al termine del periodo di rilevazione (trimestre) come indicato all’interno della suddetta Appendice;
 - relativamente ai servizi erogati con modalità continuativa “a canone”, entro 20 giorni (venti) dal termine del trimestre di riferimento;
 - relativamente ai servizi erogati con modalità progettuale “a corpo”, entro 20 (venti) giorni dalla fine della fase soggetta a verifica di conformità, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico e relative Appendici;
 - relativamente ai servizi erogati con modalità “a consumo”, entro 20 giorni (venti) dal termine del trimestre di riferimento.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del DPR 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l’Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall’art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



6. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione del servizio”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte del Committente.
7. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della Verifica di conformità, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
11. Tutti gli oneri derivanti dalla Verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
12. La Committente rilascerà il certificato di Verifica di conformità qualora risulti che l’Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 312 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Committente potrà procedere allo svincolo progressivo della cauzione prestata dall’Impresa.
13. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
14. Su richiesta dell’Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 135 MONITORAGGIO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (par. 7.6).
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 15 "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2012**, secondo le modalità definite al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 14S

PENALI

1. **Aggiornamento dei valori di soglia ed indicatori aggiuntivi.**
Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi citati nei successivi commi, siano migliorati dall'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi previsti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi eventualmente offerti integreranno gli indicatori previsti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione della penale una tantum "**Mancato rispetto degli indicatori aggiuntivi**", pari a Euro 10.000,00 per ogni inadempimento.
2. **Eccesso di rilievi sulla fornitura.**
Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "RLFN - Rilievi sulla fornitura", INAIL applicherà una penale pari allo 0,3% (zerovirgolate per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1.
3. **Stabilità delle risorse chiave.**
Per ciascuna risorsa chiave sostituita eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore "SRCH - Stabilità delle Risorse Chiave", INAIL applicherà una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



per i servizi continuativi a canone di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

4. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.

Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione, non imputabili alla Committente ovvero a forza maggiore, eccedente il valore di soglia fissato per la scadenza contrattuale nell’indicatore “RSSC - Rispetto di una scadenza contrattuale”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

5. Ritardo consegna soluzioni offerte/predisposizione migliorie.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione all’INAIL delle soluzioni/migliorie (ivi comprese metodologie, utilizzo risorse, best practices, eventuali servizi connessi), indicate nell’Offerta Tecnica di cui al precedente articolo 15, comma 1 (così come rappresentate nell’Offerta Tecnica, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorati nell’Offerta Tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di Lavoro), misurati dall’indicatore “RSSC - Rispetto di una scadenza contrattuale”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

6. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale revisionato.

Per ogni giorno lavorativo o frazione, eccedente il valore di soglia fissato per la l’indicatore “RVPQ - Revisione del Piano della Qualità Generale”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1.

7. Mancato miglioramento del livello di servizio dell’indicatore SDUT.

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa dell’indicatore SDUT, per ciascun 1% (o frazione) di differenza tra valore soglia migliorativa e valore rilevato (non comunque inferiore al 70% di soglia minima), non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore, stabilito nell’indicatore “SDUT - Soddisfazione utente”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del valore complessivo del Contratto, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 1;

8. Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione Applicativa.

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore “RLGA - Rilievi sul servizio di Gestione Applicativa”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolaotre per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di “Gestione Applicativa”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. A).

9. Eccesso di rilievi sul servizio di Service desk.

Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore “RLSD - Rilievi sul servizio di Service Desk”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di “Service desk: I livello di risoluzione” e “Service desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lettere B) e C).

10. Mancato rispetto dei tempi di risoluzione dei disservizi bloccanti.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Per ogni 1% (uno per cento) o frazione, a seguito di un malfunzionamento bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore, inferiore al valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità "TRDB - Tempestività di Risoluzione di Disservizi Bloccanti", INAIL applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I livello di risoluzione" e "Service Desk: Il livello di risoluzione", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lettere B) e C).

Nel solo caso di offerta tecnica migliorativa dell'indicatore TRDB, per ogni 1% (uno per cento) o frazione, invece INAIL applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I livello di risoluzione" e "Service Desk: Il livello di risoluzione", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lettere B) e C).

11. Mancato rispetto dei tempi di risoluzione dei disservizi non bloccanti.

Per ogni 1% (uno per cento) o frazione, a seguito di un malfunzionamento non bloccante, non imputabile alla Committente ovvero a forza maggiore, inferiore al valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità "TRDN - Tempestività di Risoluzione di Disservizi Non Bloccanti", INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I livello di risoluzione" e "Service Desk: Il livello di risoluzione", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lettere B) e C).

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa dell'indicatore TRDN, per ogni 1% (uno per cento) o frazione, invece INAIL applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I livello di risoluzione" e "Service Desk: Il livello di risoluzione", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lettere B) e C).

12. Mancato rispetto dei tempi di presa in carico.

Per la presa in carico dei malfunzionamenti: per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità "TPCD - Tempestività nella presa in carico", INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I livello di risoluzione" e "Service Desk: Il livello di risoluzione", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lett. B) e C).

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa, per la presa in carico dei malfunzionamenti: per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia offerto per l'indicatore di qualità "TPCD - Tempestività nella presa in carico", INAIL applicherà una penale pari allo 0,8‰ (zerovirgolaotto per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I livello di risoluzione" e "Service Desk: Il livello di risoluzione", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lett. B) e C).

Per la presa in carico delle Service request: per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia fissato per l'indicatore di qualità "TPCD - Tempestività nella presa in carico", INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di "Service Desk: I



livello di risoluzione” e “Service Desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. B) e C).

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa, per la presa in carico delle Service request: per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia offerto per l’indicatore di qualità “TPCD - Tempestività nella presa in carico”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di “Service Desk: I livello di risoluzione” e “Service Desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. B).

13. Mancato rispetto dei tempi di evasione delle service request.

Per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia fissato per l’indicatore di qualità “EESR - Efficienza nell’evasione delle service request”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di “Service Desk: I livello di risoluzione” e “Service Desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lettere B) e C).

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa dell’indicatore EESR, per ogni 1% (uno per cento) o frazione, invece INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per i servizi di “Service Desk: I livello di risoluzione” e “Service Desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lettere B) e C).

14. Mancata accuratezza nell’analisi dei malfunzionamenti al I livello.

Per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia fissato per l’indicatore di qualità “ACPL - Accuratezza del I livello”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,6‰ (zerovirgolasei per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di “Service Desk: I livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. B).

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa dell’indicatore ACPL, per ogni 1% (uno per cento) o frazione, invece INAIL applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di “Service Desk: I livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. B).

15. Mancata accuratezza nell’analisi dei malfunzionamenti al II livello.

Per ogni 1% (uno per cento) o frazione, inferiore al valore di soglia fissato per l’indicatore di qualità “ACSL - Accuratezza del II livello”, INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrei per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di “Service Desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. C).

Nel solo caso di Offerta Tecnica migliorativa dell’indicatore ACSL, per ogni 1% (uno per cento) o frazione, invece INAIL applicherà una penale pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di “Service Desk: Il livello di risoluzione”, di cui al successivo art. 15S “Corrispettivo”, comma 2 lett. C).

16. Eccesso di rilievi sul servizio di Supporto Specialistico.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia (dal nono rilievo) fissato per l'indicatore "RLSS - Rilievi sul servizio di Supporto Specialistico", INAIL applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo complessivo previsto per il servizio di "Supporto Specialistico", di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 2 lett. D).

17. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 13S "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, INAIL, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari all'1% (uno per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo" comma 1.
18. La Committente si riserva di applicare una penale pari all'1‰ (uno per mille) del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 15S "Corrispettivo", comma 1, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - i.* presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - ii.* immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
19. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 5G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
22. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15S CORRISPETTIVO

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Art. 5S “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___), al netto di IVA.
Gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari a zero.
2. Il corrispettivo massimo, di cui al precedente comma 1, al netto di IVA, risulta così suddiviso:
 - A. Relativamente al servizio di “Gestione Applicativa”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera A), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___);
 - B. Relativamente al servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera B.1), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___);
 - C. Relativamente al servizio di “Service Desk: II Livello di risoluzione”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera B.2), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___);
 - D. Relativamente al servizio di “Supporto Specialistico”, di cui all’art. 15 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera C), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
3. Per gli interventi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in giorni persona, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 33.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel “Piano di Lavoro” relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico (par. 6.4.1 e ss.) e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 11.
5. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Gestione Applicativa”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
6. Il canone trimestrale per il servizio di “Gestione Applicativa”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
7. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 0(zero) a 7.000 (settemila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
8. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- per la fascia da 0(zero) a 7.000 (settemila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
9. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 7.001(settemilauno) a 8.300 (ottomilatrecento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
10. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 7.001(settemilauno) a 8.300 (ottomilatrecento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
11. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 8.301(ottomilatrecentouno) a 9.700 (novemilasettecento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
12. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 8.301(ottomilatrecentouno) a 9.700 (novemilasettecento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
13. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 9.701(novemilasettecentouno) a 11.100 (undicimilacento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
14. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 9.701(novemilasettecentouno) a 11.100 (undicimilacento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
15. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 11.101(undicimilacentouno) a 12.500 (dodicimilacinquecento) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
16. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 11.101(undicimilacentouno) a 12.500 (dodicimilacinquecento)ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
17. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per un numero di ticket maggiori o uguali a 12.501 (dodicimilacinquecentouno), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
18. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per un numero di ticket maggiori o uguali a 12.501 (dodicimilacinquecentouno), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
-

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



19. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 0(zero) a 6.000 (seimila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
20. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 0(zero) a 6.000 (seimila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
21. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 6.001(seimilauno) a 7.000 (settemila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
22. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 6.001(seimilauno) a 7.000 (settemila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
23. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 7.001(settemilauno) a 8.000 (ottomila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
24. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 7.001(settemilauno) a 8.000 (ottomila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
25. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 8.001(ottomilauno) a 9.000 (novemila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
26. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 8.001(ottomilauno) a 9.000 (novemila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
27. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 9.001(novemilauno) a 10.000 (diecimila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
28. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 9.001(novemilauno) a 10.000 (diecimila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, __ = (____/___).
29. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da



10.001(diecimilauno) a 11.000 (undicimila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).

30. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per la fascia da 10.001(diecimilauno) a 11.000 (undicimila) ticket, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
31. Il canone del primo trimestre per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dalla “Data di inizio attività” del servizio, per un numero di ticket maggiori o uguali a 11.001 (undicimilauno), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
32. Il canone trimestrale per il servizio di “Service Desk: Il Livello di risoluzione”, a partire dal secondo trimestre successivo alla “Data di inizio attività” del servizio, per un numero di ticket maggiori o uguali a 11.001 (undicimilauno), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ___ = (____/___).
33. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____, ___ = (____/___)
Analista Funzionale	€ _____, ___ = (____/___)
Analista Programmatore	€ _____, ___ = (____/___)
Specialista di prodotto/tecnologia	€ _____, ___ = (____/___)
Database Administrator	€ _____, ___ = (____/___)
Business Process Re-engineer	€ _____, ___ = (____/___)
Tecnico di collaudo ed integrazione sistemi	€ _____, ___ = (____/___)
Sistemista junior	€ _____, ___ = (____/___)

34. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni indicate nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.
35. Le tariffe ed i canoni trimestrale sono accettati dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
36. In relazione al servizio di “Gestione Applicativa”, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”;
 - 20% parte variabile, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, che sarà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione secondo le seguenti modalità e quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”:

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- i. **“IP 1 - Tolleranza Rilievi media su Gestione Applicativa”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 10% (dieci per cento);
 - ii. **“IP 2 - Tolleranza Rilievi bassa su Gestione Applicativa”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 10% (dieci per cento).
37. In relazione al servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione”, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - a. 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”;
 - b. 20% parte variabile, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, che sarà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione secondo le seguenti modalità e quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”:
 - i. **“IP 3 - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 5% (cinque per cento);
 - ii. **“IP 4 - Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 2,5% (duevirgolacinque per cento);
 - iii. **“IP 5 - Accuratezza del I livello”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 10% (dieci per cento);
 - iv. **“IP 6 - Tempestività nell'evasione delle service request”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 2,5% (duevirgolacinque per cento).
38. In relazione al servizio di “Service Desk: II Livello di risoluzione”, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
 - a. 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”;
 - b. 20% parte variabile, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, che sarà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione secondo le seguenti modalità e quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”:
 - i. **“IP 3 - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 10% (dieci per cento);
 - ii. **“IP 4 - Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti”** di cui all'Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 5% (cinque per cento);

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- iii. **“IP 6 - Tempestività nell’evasione delle service request”** di cui all’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 5% (cinque per cento).
39. In relazione al servizio di “Supporto Specialistico”, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
- a. 80% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”;
- b. 20% parte variabile, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, che sarà corrisposta solo al raggiungimento dei seguenti indici di prestazione secondo le seguenti modalità e quanto disciplinato dal successivo articolo 16S “Fatturazione”:
- i. **“IP 7 - Tolleranza Rilievi media su Supporto Specialistico”** di cui all’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 10% (dieci per cento);
- ii. **“IP 8 - Tolleranza Rilievi bassa su Supporto Specialistico”** di cui all’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico: quota variabile 10% (dieci per cento).
40. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
41. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
42. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:
- a. con riferimento al servizio di “Gestione Applicativa” di cui all’art.15 comma 1 lett. A):
- **relativamente alla quota fissa (80%):**
l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6;
 - **relativamente alla quota variabile (20%), così suddivisa:**
 - per il 10% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP1 - Tolleranza Rilievi media su Gestione Applicativa”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
- per il 10% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP2 - Tolleranza Rilievi bassa su Gestione Applicativa”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
- b. con riferimento al servizio di “Service Desk: I Livello di risoluzione” di cui all’art.15 comma 1 lett. B.1):
- **relativamente alla quota fissa (80%):**
l’Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6;
 - **relativamente alla quota variabile (20%), così suddivisa:**
 - per il 5% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP3 - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
 - per il 2,5% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP4 - Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
 - per il 10% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP5 - Accuratezza del I livello”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
 - per il 2,5% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP6 - Tempestività

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



nell'evasione delle service request", come riportato nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;

c. con riferimento al servizio di "Service Desk: Il Livello di risoluzione" di cui all'art.15 comma 1 lett. B.2):

▪ **relativamente alla quota fissa (80%):**

l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12S comma 6;

▪ **relativamente alla quota variabile (20%), così suddivisa:**

- per il 10% l'Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell'Indice di prestazione "IP3 - Tempestività di risoluzione di disservizi bloccanti", come riportato nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;

- per il 5% l'Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell'Indice di prestazione "IP4 - Tempestività di risoluzione di disservizi non bloccanti", come riportato nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;

- per il 5% l'Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell'Indice di prestazione "IP6 - Tempestività nell'evasione delle service request", come riportato nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità" al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;

d. con riferimento al servizio di "Supporto Specialistico" di cui all'art.15 comma 1 lett. C):

▪ **relativamente alla quota fissa (80%):**

l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate (in giorni persona), a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12S comma 6;

▪ **relativamente alla quota variabile (20%), così suddivisa:**

- per il 10% l'Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 12S comma 6, e solo al soddisfacimento dell'Indice di prestazione "IP7 - Tolleranza



- Rilievi media su Supporto Specialistico”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
- per il 10% l’Impresa potrà emettere fattura al termine del periodo di osservazione a decorrere dalla relativa “Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 125 comma 6, e solo al soddisfacimento dell’Indice di prestazione “IP8 - Tolleranza Rilievi media su Supporto Specialistico”, come riportato nell’Appendice 3 “Indicatori di qualità” al Capitolato Tecnico, positivamente accertato;
2. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte della Committente della Verifica di Conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
 4. *< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti >
 5. *< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore >
 6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
 7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
 8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l’acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell’INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



9. Si precisa che:
- le fatture di cui al comma 1 lett. A) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di Conformità;
 - le fatture di cui al comma1 lett. B.1) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di Conformità;
 - le fatture di cui al comma1 lett. B.2) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di Conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. C) dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di Verifica di Conformità e dichiarazione degli interventi effettuati.
10. L'impresa prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a "INAIL - Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale" e dovranno riportare in evidenza il numero/anno del contratto _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) 6188922BFD, nonché il riferimento alla tipologia di attività e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza. Al fine di verificare ed accertare la data di ricezione delle fatture le modalità di trasmissione delle stesse sono esclusivamente quelle previste dalla normativa vigente.
11. Il Fornitore è obbligato ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche. Le fatture dovranno pervenire in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi), sistema informatico di supporto al "processo di ricezione e successivo inoltrò delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie". Nell'ambito del tracciato XML di scambio, è necessario valorizzare i seguenti campi come indicato di seguito:
- CODICE CIG: 6188922BFD
 - RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE: SIMEA
 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: 81GXA9
12. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, avverrà secondo le modalità di cui alla vigente normativa. INAIL, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., si riserva di negoziare con il fornitore i termini di pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura.
- Il pagamento sarà disposto tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche comunicato dalla Impresa e riporterà il CIG n. 6188922BFD. Qualora la fatturazione fosse emessa prima del certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del procedimento, i termini di pagamento decorreranno dalla data di emissione del suddetto certificato, così come gli eventuali interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza di detto termine di pagamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del D. Lgs.vo n. 231/2002 e s.m.i..
13. Il bonifico, previo accertamento dell'Istituto della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



identificativi dovranno essere inoltre comunicati a _____ tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all'Istituto entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente e/o delle persone delegate ad operarvi. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad INAIL, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

14. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Istituto. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
15. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art. 16G, comma 10, del Contratto.
16. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti della Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 17S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2008 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19G;
 - c. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, come previsto anche dall'art. 11G del Contratto;
 - d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente articolo 9G;
 - e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente articolo 7G;
 - f. presenza, nei prodotti software utilizzati nell'ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded), di virus, secondo quanto previsto dall'art. 8G del Contratto;
 - g. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4S "Proprietà dei prodotti realizzati", art. 6S "Piano della Qualità generale", art. 7S "Garanzie", art. 9S "Pianificazione delle attività", art. 10S "Risorse impiegate", art. 12S "Verifica di conformità", art. 13S "Monitoraggio", art. 14S "Penali", art. 18S "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", art. 4G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5G "Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive", art. 6G "Obblighi di riservatezza", art. 8G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11G "Cauzione", art. 14G "Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito", art. 15G "Trasparenza dei prezzi", art. 16G "Subappalto", art 19G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20G "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21G "Ulteriore condizione risolutiva espressa" ,
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del Contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 18S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal Contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
3. L'Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. L'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 19S

PERIODO DI RIFERIMENTO PER GLI INDICATORI DI QUALITÀ

1. INAIL si riserva di estendere, per la prima rilevazione degli Indicatori a periodicità trimestrale, la durata del primo periodo di riferimento, al fine di far coincidere i periodi di riferimento successivi con i trimestri dell'anno solare. Di conseguenza anche l'ultimo periodo di riferimento potrà avere durata pari o inferiore ad un trimestre solare. INAIL si riserva di estendere tale meccanismo anche agli Indicatori aventi periodicità differente.

Roma, li _____

La Committente
Il Presidente

L'Impresa
Il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4S - Proprietà dei prodotti realizzati;

Articolo 5S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6S - Piano della Qualità Generale;

Articolo 7S - Garanzie;

Articolo 9S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10S - Risorse impiegate;

Articolo 11S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12S - Verifica di conformità

Articolo 14S - Penali

Articolo 17S - Risoluzione

Articolo 18S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3G - Aumento e diminuzione - Modifiche e varianti in aumento ed in diminuzione

Articolo 4G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5G - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive

Articolo 6G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11G - Cauzione

Articolo 12G - Recesso

Articolo 13G - Recesso per giusta causa

Articolo 14G - Divieto di cessione del Contratto e cessione del credito

Articolo 15G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16G - Subappalto

Articolo 17G - Foro esclusivo

Articolo 18G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20G - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 21G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per l'acquisizione dei servizi di supporto per la gestione del parco applicativo dell'INAIL (ID 1606)

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)